



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.12.2022
C(2022) 9343 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga

ALLEGATO I

MAPPATURA DELLE RETI FISSE E MOBILI DI ACCESSO: BUONE PRATICHE DI CUI ALLA SEZIONE 5.2.2.4.1 DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

This Annex outlines best practices on how to carry out the mapping exercise to support State aid interventions for the deployment of fixed access and mobile access networks.

Il presente allegato illustra le buone pratiche per effettuare l'esercizio di mappatura a sostegno degli interventi sugli aiuti di Stato per lo sviluppo di reti fisse di accesso e reti mobili di accesso.

Il presente allegato mira ad aiutare gli Stati membri a elaborare una metodologia trasparente di raccolta e valutazione delle informazioni sulla disponibilità e sulla prestazione delle reti.

Il presente allegato approfondisce e integra, ai fini degli aiuti di Stato, la metodologia elaborata a norma dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e gli orientamenti di attuazione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulla mappatura geografica delle installazioni di rete².

Il presente allegato definisce, per le reti fisse di accesso e per le reti senza fili mobili e fisse di accesso, buone pratiche riguardanti:

- (a) i criteri per la mappatura delle prestazioni delle reti;
- (b) le informazioni che le autorità pubbliche competenti possono raccogliere per verificare la correttezza dei dati comunicati;
- (c) le informazioni supplementari sull'infrastruttura che le autorità pubbliche competenti possono chiedere agli operatori di fornire in situazioni specifiche, se debitamente giustificate ai fini di una valutazione approfondita³.

2. MAPPATURA DELLE RETI FISSE DI ACCESSO

2.1. CRITERI PER LA MAPPATURA DELLE PRESTAZIONI DELLE RETI FISSE DI ACCESSO

Conformemente al punto 73, lettera a), dei presenti orientamenti, gli Stati membri devono valutare le prestazioni delle reti espresse almeno in termini di velocità di scaricamento e velocità di caricamento che sono o saranno disponibili per gli utenti finali in condizioni di picco.

Per "condizioni di picco" quali definite al punto 19, lettera k), dei presenti orientamenti si intende l'insieme di condizioni che si verificano ogni qualvolta almeno il 10 % degli utenti⁴ trasmette contemporaneamente alla velocità di picco nominale⁵ fornita alle singole utenze

¹ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

² BoR (20) 42 e relativo BoR (21) 82.

³ Tali informazioni possono essere oggetto, se del caso, di un trattamento riservato conformemente al diritto nazionale.

⁴ Sono compresi sia gli utenti connessi sia quelli potenziali.

⁵ Si tratta della velocità di picco indicata nei contratti degli utenti finali.

dall'operatore, sia a valle che a monte; tale criterio corrisponde alla definizione abituale di "fattore di sovraccarico"⁶.

2.2. INFORMAZIONI A FINI DI VERIFICA

Per limitare i rischi di comportamenti opportunistici delle parti interessate e assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti, coerenti e affidabili, le autorità pubbliche competenti che effettuano l'esercizio di mappatura possono, onde evitare ritardi nella fornitura di servizi nell'area interessata, decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni relative alle reti a fini di verifica.

Le autorità pubbliche competenti possono chiedere alle parti interessate di fornire una descrizione completa della metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni raggiungibili, comprendente, in particolare:

- (a) la tecnologia di rete di accesso utilizzata (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL + vectoring DOCSIS.x ecc.), corredata della denominazione integrale della norma corrispondente;
- (b) la topologia della rete (ad esempio P2P o P2MP), compreso un grafico semplificato da cui risulti la disposizione fisica dei cavi/delle fibre (ad esempio una topologia ad albero in un GPON);
- (c) i collegamenti con strozzature nella topologia della rete, definiti come i segmenti di rete caratterizzati da un maggiore guadagno di moltiplicazione statistica, comprese informazioni chiare riguardanti i) il fattore di sovraccarico utilizzato per dimensionare tali collegamenti (ad esempio nella rete di backhauling) o ii) l'esercizio di pianificazione della capacità svolto per tali collegamenti. In ogni caso, l'autorità pubblica può richiedere una caratterizzazione statistica della velocità raggiungibile per un utente finale (ad esempio la velocità media o tipica o la probabilità di raggiungere la velocità nominale prevista per l'utente finale in qualsiasi momento, con indicazione delle ipotesi su cui si basa il modello di utenza).

2.3. INFORMAZIONI A FINI DELLA VERIFICA APPROFONDATA

Le autorità pubbliche competenti possono decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sui componenti della rete e sulla loro ubicazione ai fini di una verifica approfondita, ad esempio volta ad analizzare la metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni dichiarate.

Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sulla parte di accesso della rete fissa, tra cui, a titolo esemplificativo:

- (a) l'ubicazione delle centraline e la distanza di cablaggio dalla centralina all'utenza privata;

⁶ La stessa infrastruttura di rete può offrire agli utenti finali livelli di prestazione diversi a seconda del numero di utenti multiplexati nei collegamenti con strozzature e delle loro velocità nominali. Le prestazioni dipendono dal numero di utenti contemporaneamente attivi (tale numero è più alto durante le condizioni di picco). Tale "guadagno di moltiplicazione statistica" (almeno del 10 %, corrispondente a un livello di attività 1:10) presuppone anche che gli operatori utilizzino modelli di distribuzione del traffico sufficientemente accurati.

- (b) informazioni chiare sui calcoli del link budget (ad esempio su come il livello di potenza del segnale ricevuto è mappato in velocità di trasmissione, sui margini di link budget utilizzati ecc.). Le autorità pubbliche competenti possono chiedere agli operatori di fornire tutti i *link budget* applicabili utilizzati per la progettazione e il dimensionamento dei servizi di rete, unitamente ai relativi parametri chiave, incluse la descrizione della metodologia seguita dall'operatore per sviluppare il *link budget* e la relativa motivazione.

3. MAPPATURA DELLE RETI FISSE E MOBILI DI ACCESSO SENZA FILI

3.1. CRITERI PER LA MAPPATURA DELLE PRESTAZIONI DELLE RETI FISSE E MOBILI DI ACCESSO SENZA FILI

Ai fini del presente metodo di mappatura, gli Stati membri dovrebbero chiedere alle parti interessate di calcolare le prestazioni delle loro reti tenendo conto dei principi seguenti:

- (a) utilizzare le buone pratiche del settore⁷ tenendo conto di tutti i principali effetti sulla propagazione del segnale senza fili⁸;
- (b) basare il calcolo su una probabilità di raggiungere le prestazioni dichiarate pari al 95 % a bordo cella⁹ e in ogni caso non inferiore al 95 % in ciascuno dei punti della griglia, tenendo conto delle possibili variazioni delle condizioni di propagazione dovute a effetti casuali e delle possibili variazioni tra i punti all'interno dell'area considerata (a livello di indirizzo o in base a griglie non superiori a 100 metri × 100 metri);
- (c) ipotizzare le condizioni di picco come segue:
 - (i) per le reti mobili, un carico nominale della cella¹⁰ non inferiore al 50 % o superiore nel caso in cui le condizioni di traffico nelle ore di picco siano significativamente più intense;
 - (ii) per le reti fisse di accesso senza fili, il calcolo del carico della cella adeguato dovrebbe basarsi sulle condizioni di traffico realisticamente previste per le ore di picco¹¹;

⁷ Per "buone pratiche del settore" si intendono i parametri di modellizzazione, gli strumenti, le progettazioni e i limiti di errore che sono comunemente utilizzati nella pianificazione dei sistemi e delle attività di comunicazione senza fili e possono essere considerati sufficientemente affidabili e corretti da eventuali esperti del settore chiamati a verificare la metodologia.

⁸ Ad esempio il terreno, gli edifici e gli echi spuri nella previsione della potenza del segnale ricevuto.

⁹ "Probabilità a bordo cella": probabilità di raggiungimento delle prestazioni minime nel punto più estremo dell'area di copertura (massima distanza di copertura dichiarata nell'area di riferimento). Il calcolo deve basarsi su simulazioni di propagazione realistiche, su calcoli del *link-budget* e su margini sufficienti.

¹⁰ "Carico della cella" (caricamento della cella): la percentuale media delle risorse di una stazione di base utilizzate dagli utenti finali in relazione a un determinato servizio.

¹¹ Se non si utilizza la stima del traffico massimo, dovrebbe essere utilizzato il carico nominale della cella del 90 % per l'accesso fisso senza fili. Il carico della cella più elevato per l'accesso fisso senza fili (rispetto alle reti mobili) è dovuto al diverso modello di utilizzo atteso, che comporta una maggiore concorrenza per l'uso delle risorse condivise della stazione di base utilizzata per il servizio.

- (d) fornire le prestazioni per utente finale e sulla base di antenne esterne. Se un'antenna ricevente è condivisa tra più utenti finali, le prestazioni complessive dovrebbero essere considerate come condivise nella stessa misura dagli utenti finali¹²;
- (e) fornire le prestazioni per tecnologia e per frequenza operativa in caso di copertura tramite tecnologie multiple¹³ e frequenze multiple¹⁴, tenendo conto della larghezza di banda effettivamente disponibile per frequenza. In caso di utilizzo di frequenze non soggette a licenza, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata.

Nel fornire informazioni all'organismo richiedente, gli operatori dovrebbero valutare in particolare:

- (a) il tipo¹⁵ di backhauling e la sua capacità per ciascuna stazione di base¹⁶;
- (b) per le reti fisse di accesso senza fili, il numero di locali serviti e attraversati presenti in ciascuna griglia oggetto del calcolo.

3.2. INFORMAZIONI A FINI DI VERIFICA

Per limitare i rischi di comportamenti opportunistici delle parti interessate e assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti, coerenti e affidabili, le autorità pubbliche competenti che effettuano l'esercizio di mappatura possono, onde evitare ritardi nella fornitura di servizi nell'area interessata, decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni a fini di verifica.

Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di fornire una descrizione completa della metodologia utilizzata per calcolare le loro mappe di copertura, comprendente, in particolare:

- (a) modelli di propagazione e parametri chiave per la simulazione della propagazione;
- (b) informazioni generali sulle componenti della rete e in particolare sulle antenne (ad esempio potenza di trasmissione, MIMO, ubicazione dei siti antenne);
- (c) informazioni fondamentali sul calcolo del link budget (ad esempio il modo in cui il livello di potenza del segnale ricevuto è mappato in velocità di trasmissione, i margini di link budget utilizzati ecc.). Le parti interessate dovrebbero fornire tutti i *link budget* applicabili utilizzati per la progettazione e il dimensionamento dei servizi di rete, unitamente ai relativi parametri chiave, inclusi la descrizione del modo in cui le parti interessate hanno elaborato il *link budget* e la relativa motivazione;
- (d) ubicazione dei siti delle celle;
- (e) caratteristiche del backhauling.

¹² Per quanto riguarda l'accesso fisso senza fili, ciò può accadere nel caso delle antenne condivise installate sui tetti dei condomini.

¹³ Le tecnologie comprendono: Tecnologie 3G UMTS e HSPA; 4G LTE o tecnologie LTE-advanced; il 5G, nella versione 15 del 3GPP con New Radio (NR) in modalità non autonoma (con rete centrale 4G) o NR in modalità autonoma (con rete centrale nativa 5G) o i successivi sviluppi (come la versione 16 del 3GPP). Si raccomanda all'autorità pubblica di raccogliere informazioni sulle tecnologie basate sul 3GPP utilizzate (almeno i livelli di versione dei 3GPP).

¹⁴ Ciò al fine di separare le bande di frequenza sotto i 6 GHz e con onde millimetriche, in quanto sono spesso utilizzate per categorie di servizi distinte.

¹⁵ In fibre ottiche, Ethernet in rame carrier-grade, senza fili, ecc.

¹⁶ Nel caso di una connessione in fibre ottiche, si può di norma ritenere che questa sia sufficiente.

3.3. INFORMAZIONI A FINI DELLA VERIFICA APPROFONDATA

Le autorità pubbliche competenti possono decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sui componenti della rete e sulla loro ubicazione ai fini di una verifica approfondita, ad esempio volta ad analizzare la metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni dichiarate. Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sulle reti, tra cui, a titolo esemplificativo:

- (a) il numero di trasmettitori presso ciascun sito;
- (b) l'elevazione del suolo di tali trasmettitori;
- (c) il numero di settori presso ciascun sito di celle;
- (d) la tecnologia utilizzata per trasmettitori, compreso l'ordine MIMO, e la larghezza di banda disponibile dei canali;
- (e) la potenza effettiva di trasmissione isotropica utilizzata da ciascun trasmettitore.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A PUBBLICARE IN OTTEMPERANZA AL PUNTO 203, LETTERA B), DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

Le informazioni sugli aiuti individuali di cui al punto 203, lettera b), dei presenti orientamenti devono comprendere quanto segue¹:

- (a) identità del singolo beneficiario dell'aiuto:
 - (i) nome;
 - (ii) identificativo del beneficiario dell'aiuto;
- (b) tipo di beneficiario dell'aiuto al momento della presentazione della domanda:
 - (i) PMI;
 - (ii) grande impresa;
- (c) regione in cui è ubicato il beneficiario dell'aiuto, a livello NUTS II o inferiore;
- (d) principale settore o attività per la quale il beneficiario ha ricevuto l'aiuto in questione (gruppo NACE - codice numerico a tre cifre)²;
- (e) elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto³ possono essere fornite sulla base degli intervalli seguenti (in milioni di EUR):
 - [0,1-0,5];
 - [0,5-1];
 - [1-2];
 - [2-5];
 - [5-10];
 - [10-30];
 - [30-60];
 - [60-100];
 - [100-250]
 - [250 e oltre];

¹ Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo della Commissione (comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6)).

² Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

³ L'importo da pubblicare è l'incentivo fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo, che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

- (f) se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale⁴;
- (g) strumento di aiuto⁵:
 - (i) sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito;
 - (ii) prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile;
 - (iii) garanzia;
 - (iv) agevolazione fiscale o esenzione fiscale;
 - (v) finanziamento del rischio;
 - (vi) altro (specificare);
 - (vii) data di concessione e data di pubblicazione;
 - (viii) obiettivo dell'aiuto;
- (h) nome dell'autorità o delle autorità che concedono gli aiuti;
- (i) eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati;
- (j) riferimento della misura di aiuto, quale indicato nella decisione approvata in base ai presenti orientamenti.

⁴ Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto e) del presente allegato. L'importo da pubblicare è l'incentivo fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo che può dipendere dal reddito imponibile e variare ogni anno).

⁵ Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A FORNIRE IN OTTEMPERANZA AL PUNTO 209 DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

La relazione di cui al punto 209 dei presenti orientamenti deve contenere, per il periodo di riferimento e per ogni singolo progetto attuato in applicazione di una misura di aiuto approvata nel quadro dei presenti orientamenti, le seguenti informazioni:

- (a) il nome del beneficiario o dei beneficiari dell'aiuto;
- (b) il costo totale (o il costo totale stimato) del progetto e costo medio per locale servito;
- (c) l'importo dell'aiuto concesso e la spesa per l'aiuto;
- (d) l'intensità di aiuto;
- (e) le fonti del finanziamento pubblico;
- (f) i tassi di copertura e dati prima e dopo l'intervento dello Stato;
- (g) per i progetti a sostegno della diffusione di reti a banda larga:
 - (i) la data di messa in servizio della rete;
 - (ii) la tecnologia utilizzata nella rete finanziata con fondi pubblici;
 - (iii) la velocità di caricamento e scaricamento dei servizi forniti;
 - (iv) i prodotti di accesso all'ingrosso offerti, comprese le condizioni di accesso e i prezzi/la metodologia per la fissazione dei prezzi;
 - (v) i prodotti di accesso all'ingrosso richiesti sulla base di una domanda ragionevole, se del caso, e il trattamento di tali richieste;
 - (vi) il numero di soggetti interessati all'accesso e di fornitori di servizi che utilizzano i prodotti di accesso all'ingrosso;
 - (vii) i prezzi al dettaglio prima e dopo l'attuazione della misura;
 - (viii) il numero di locali serviti dall'infrastruttura finanziata con fondi pubblici;
 - (ix) i tassi di utilizzo;
- (h) per i progetti a sostegno dell'adozione di servizi a banda larga, come i sistemi di buoni:
 - (i) la durata della misura di aiuto;
 - (ii) il valore del buono o dei buoni;
 - (iii) il tipo di abbonamenti/servizi ammissibili, anche sotto forma di dispositivi clienti, il cablaggio all'interno degli edifici e/o la discesa di cavi all'interno di una proprietà privata;
 - (iv) i tassi di utilizzo prima e dopo l'attuazione della misura e il numero di utenti finali che hanno beneficiato della misura di aiuto (per categoria, ad esempio singoli utenti finali o PMI e per tipo di abbonamenti/servizi sovvenzionati);
 - (v) il numero di fornitori di servizi a banda larga ammissibili;
 - (vi) il numero di fornitori di servizi a banda larga che hanno effettivamente beneficiato della misura di aiuto;

- (vii) l'evoluzione della posizione di mercato degli operatori per tipo di abbonamenti/servizi sovvenzionati, tenendo conto delle pertinenti infrastrutture e tecnologie (FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA, ecc.);
- (viii) i prezzi all'ingrosso e al dettaglio prima e dopo l'attuazione della misura.

ALLEGATO IV

INTERVENTI TIPICI DI SOSTEGNO ALLA BANDA LARGA

Nella sua prassi decisionale la Commissione ha notato alcuni meccanismi di finanziamento utilizzati da diversi Stati membri per favorire lo sviluppo della banda larga, che in genere comportano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La seguente descrizione dei modelli di interventi tipici è indicativa e non esaustiva, in quanto le autorità pubbliche possono elaborare metodi diversi per sostenere lo sviluppo della banda larga o discostarsi dai modelli descritti nei paragrafi seguenti.

1. Modello volto a colmare il deficit di finanziamento: nel modello volto a colmare il deficit di finanziamento¹ gli Stati membri² sostengono lo sviluppo di reti fisse o reti mobili concedendo sovvenzioni o sussidi finanziari diretti agli investitori nel settore della banda larga³ per la progettazione, la costruzione, la gestione e lo sfruttamento commerciale di una rete, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. Nel modello volto a colmare il deficit di finanziamento, il margine di utile ragionevole è determinato come il tasso di remunerazione sul capitale che sarebbe necessario a un investitore tenendo conto del livello di rischio specifico del settore della banda larga e del tipo di servizi forniti. Il necessario tasso di remunerazione sul capitale è generalmente calcolato in base al costo medio ponderato del capitale (WACC). Nel determinare il margine di utile ragionevole, gli Stati membri di solito introducono criteri di incentivazione riguardanti in particolare la qualità del servizio reso e gli incrementi di efficienza produttiva. Le remunerazioni associate agli incrementi di efficienza sono fissate a un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata dei benefici fra l'investitore nella banda larga e lo Stato membro e/o gli utenti finali. Secondo il modello volto a colmare il deficit di finanziamento, l'infrastruttura costruita è di solito interamente di proprietà del beneficiario dell'aiuto, il quale si fa carico dei rischi associati alla costruzione di nuove infrastrutture e all'attrazione di un numero sufficiente di clienti.
2. Modello del sostegno in natura: in questo caso gli Stati membri sostengono lo sviluppo della banda larga fissa o mobile mettendo a disposizione degli operatori di reti a banda larga infrastrutture esistenti o di nuova costruzione. Questo sostegno assume svariate forme; nei casi più ricorrenti gli Stati membri forniscono infrastrutture passive a banda larga eseguendo opere di ingegneria civile (ad esempio, opere di scavo in una strada) oppure mediante la messa in posa di cavidotti o di fibra ottica spenta o la concessione dell'accesso all'infrastruttura esistente (ad esempio, cavidotti, tralicci o torri).
3. Modello di investimento diretto: nel modello di investimento diretto, gli Stati membri costruiscono una rete fissa o mobile e la gestiscono direttamente attraverso un settore della pubblica amministrazione o un operatore in-house⁴. La rete

¹ Il "deficit di finanziamento" si riferisce in generale alla differenza tra i costi di investimento e i ricavi previsti.

² Sono comprese tutte le autorità pubbliche.

³ Il termine "investitori" indica imprese o operatori di reti a banda larga che investono nella costruzione e nello sviluppo di infrastrutture a banda larga.

⁴ Cfr. la decisione C(2011) 7285 final della Commissione, del 19 ottobre 2011, sul caso N 330/2010 — Francia — Programme national "Très Haut Débit" - Volet B (GU C 364 del 14.12.2011, pag. 2), che comprendeva varie modalità di intervento, compresa tra l'altro la possibilità per le collettività territoriali di gestire proprie reti a banda larga mediante un'azienda pubblica.

finanziata dallo Stato è spesso gestita come rete esclusivamente all'ingrosso a disposizione di fornitori al dettaglio di servizi a banda larga su base non discriminatoria.

4. Modello a concessionario: in tale modello gli Stati membri finanziano lo sviluppo di una rete a banda larga fissa o mobile, che resta di proprietà pubblica, mentre la sua gestione è offerta mediante procedura di selezione su base competitiva a un fornitore di comunicazione elettronica incaricato della sua gestione e del suo sfruttamento a livello commerciale. La rete può essere gestita da un operatore di reti a banda larga per fornire esclusivamente servizi all'ingrosso o, in alternativa, servizi sia all'ingrosso che al dettaglio.